

COMUNE DI STELLANELLO

REGOLAMENTO TARI

**(art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013.
Legge di stabilità per l'anno 2014)**

Allegato alla delibera del C.C. n. 12 del 10/05/2023

Sommario

| | |
|---|----|
| Articolo 1. Oggetto | 3 |
| Articolo 2. Istituzione del tributo | 3 |
| Articolo 3. Presupposto impositivo | 3 |
| Articolo 4. Base imponibile | 3 |
| Articolo 5. Obbligazione tributaria | 3 |
| Articolo 6. Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa maggiorazione | 3 |
| Articolo 7. Soggetto attivo | 4 |
| Articolo 8. Soggetti passivi | 4 |
| Articolo 9. Occupanti utenze domestiche | 4 |
| Articolo 10. Categorie utenze non domestiche | 5 |
| Articolo 11. Esclusioni | 5 |
| Articolo 12. Riduzioni | 6 |
| Articolo 13. Riduzioni per rifiuti avviati al riciclo | 6 |
| Articolo 14. Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico | 7 |
| Articolo 15. Piano Finanziario | 7 |
| Articolo 16. Tributo giornaliero | 8 |
| Articolo 17. Tributo provinciale | 8 |
| Articolo 18. Versamento del tributo | 8 |
| Articolo 19. Dichiarazione | 8 |
| Articolo 20. Attestazione | 9 |
| Articolo 21. Accertamento | 9 |
| Articolo 22. Riscossione | 9 |
| Articolo 23. Somme di modesta entità (importi minimi) | 10 |
| Articolo 24. Rimborsi | 10 |
| Articolo 25. Funzionario responsabile | 11 |
| Articolo 26. Sanzioni e interessi | 11 |
| Articolo 27. Rateazione | 11 |
| Articolo 28. Contenzioso | 12 |
| Articolo 29. Norme transitorie e finali | 12 |

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Stellanello costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L.147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2. Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 comma 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Articolo 3. Presupposto impositivo

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4. Base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare le tariffe, è costituita:
 - per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n.138; per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale; nel caso in cui manchino negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli interessati di provvedere a presentare all'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo la procedura di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n.701;
 - per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile è quella calpestable.
2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 5. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui è cessata l'utenza.

Articolo 6. Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa maggiorazione

1. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa rifiuti entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; per la parte tassa, le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune con il supporto del soggetto che svolge il servizio stesso.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Articolo 7. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Stellanello sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 8. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 9. Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume il criterio di attribuzione variabile del numero degli occupanti in funzione della superficie dell'immobile secondo la seguente tabella:

| FASCIA | MQ IMMOBILE | N. OCCUPANTI ATTRIBUITO |
|--------|-------------|-------------------------|
| A | 0-50 | 1 |
| B | 51-90 | 2 |
| C | 91-120 | 3 |
| D | 121-999 | 4 |

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
5. Alle pertinenze non si applica la quota variabile della tariffa.
6. Alle utenze domestiche che svolgono attività di "Bed & Breakfast" durante il periodo di attività viene attribuito il numero massimo di occupanti che possono ospitare in base alla ricettività dell'immobile.

Articolo 10. Categorie utenze non domestiche

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. Oltre le categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è introdotta anche la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.
3. Agli immobili accatastati in una categoria riferibile ad utenze non domestiche nei quali però non viene svolta alcuna attività ma sono attive le utenze di luce o acqua viene attribuita la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
4. Agli agriturismo che svolgono attività di ricezione in appartamenti è attribuita la categoria degli alberghi.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Quando definibili in modo preciso le superfici, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle stesse con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 11. Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:
 - ✓ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - ✓ locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, in particolare:
 - a. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - d. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - f. le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - g. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - ✓ i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi;
 - ✓ le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - ✓ le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 12. Riduzioni

1. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico in conformità al vigente regolamento, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze nella misura del 10%.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale è determinata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

| Distanza in metri lineari di strada carrozzabile | Riduzione sull'ammontare del tributo |
|--|--------------------------------------|
| oltre 800 | 85% |

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 800 metri lineari.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, viene applicata una riduzione del 10%;
4. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La massima riduzione concessa è pari al 10% della tariffa.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
6. Sono esenti dalla corresponsione della tassa le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.
8. Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 116 (Ristoranti) e 117 (Bar) che abbiano avviato la raccolta differenziata di vetro, lattine, carta, plastica e olio esausto si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
9. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell'anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'Ufficio tributi procede a verificarne la veridicità e ad effettuare controlli periodici.

Articolo 13. Riduzioni per rifiuti avviati al riciclo

1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
4. I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
5. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
6. I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
7. I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
8. I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

9. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
10. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
11. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
12. La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo delle tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.
13. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

Articolo 14. Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
3. i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il contribuente comunicherà al Comune i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 15. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e dal MTR-2 di cui alla delibera 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Tutti gli uffici comunali interessati per la gestione dei rifiuti sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per il completamento del piano finanziario di cui sopra all'Ufficio Tributi del comune entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi

del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 16. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Stellanello istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 17. Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo (quindi esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 3).

Articolo 18. Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 19. Dichiarazione

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente, denuncia unica dei locali ed aree tassabili-siti nel territorio del Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può-essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito

modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.

6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Articolo 20. Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste dall'art.12, i contribuenti, entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Sono tenuti a produrre apposita autocertificazione, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art.12 comma 1 (compostaggio domestico), i contribuenti sono tenuti a produrre apposita autocertificazione, attestante l'impegno del contribuente e dei propri familiari ad effettuare la pratica del compostaggio domestico. La riduzione sarà applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'autocertificazione.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art.12 comma 2 (riduzione per le zone in cui non viene effettuata la raccolta), i contribuenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI, sono tenuti a produrre apposita autocertificazione, attestante la sussistenza dei requisiti.
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art.12 comma 3 (riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo), i contribuenti sono tenuti a produrre apposita autocertificazione, attestante la sussistenza dei requisiti, la riduzione sarà applicata decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'autocertificazione sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa.
5. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione.

Articolo 21. Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Stellanello.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Articolo 22. Riscossione

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate con scadenza 31 maggio e 30 novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 agosto. Nell'avviso di pagamento saranno indicati i termini entro cui adempiere, in ogni caso il termine di pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
4. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
 - ✓ agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - ✓ a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - ✓ qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la cadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
7. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
8. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
9. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
10. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili.

Articolo 23. Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 11.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, D.L. 95/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Articolo 24. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Stellanello, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 23 del presente regolamento.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta tramite il modulo predisposto dall'ente da consegnare allo sportello fisico, via posta ordinaria o posta elettronica. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di centoventi (120) giorni lavorativi come stabilito all'Articolo 53.1 TQRIF associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.

Articolo 25. Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti e Servizi; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Articolo 26. Sanzioni e interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art.1, commi 695 - 698 L.147/2013.
2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - ✓ omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - ✓ omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
 - ✓ infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con in minimo di euro 50,00;
 - ✓ mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 27. Rateazione

1. Se il cittadino, a seguito di emissione di avvisi di accertamento, si trova in difficoltà a saldare il debito in un'unica soluzione, può chiedere di pagare a rate le somme dovute. Si può richiedere fino ad un massimo di 24 rate e l'importo minimo di ogni rata è pari ad euro 50,00.

Articolo 28. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29. Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2023.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.